

## **SCHEMA DI CONTRATTO**

Servizio di integrazione del Software Alyante di TeamSystem con il software di contabilità in dotazione a Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e relativa attività di assistenza  
CIG: [•]

### **INDICE:**

<b><u>ART. 1 - DEFINIZIONI</u></b>	3
<b><u>ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO E TEMPI DI ESPLETAMENTO</u></b>	4
<b><u>ART. 3 - ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO E RESPONSABILITA’</u></b>	8
<b><u>ART. 5 - CORRISPETTIVO</u></b>	10
<b><u>ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI</u></b>	16
<b><u>ART. 7 - PENALI E INADEMPIMENTI</u></b>	17
<b><u>ART. 8 - CONTROVERSIE</u></b>	19
<b><u>ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROGETTO E REFERENTI</u></b>	19
<b><u>ART. 10 - MODIFICHE AL CONTRATTO, CESSIONE DEL CONTRATTO, NON CEDIBILITÀ DEL CREDITO</u></b>	24
<b><u>ART. 11 - COPERTURE ASSICURATIVE</u></b>	25
<b><u>ART. 12 – RECESSO DAL CONTRATTO</u></b>	26
<b><u>ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</u></b>	27
<b><u>ART. 14 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA</u></b>	29
<b><u>ART. 15 - TRASPARENZA</u></b>	30

**ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....32**

**ART. 17 – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 33**

**TRA**

**CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A.**, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, P.I. n. 05645680967, rappresentata dall'Amministratore Delegato, dott. Gianantonio Arnoldi, nato a Capriate San Gervasio il 12 maggio 1958, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta (di seguito “**CAL**” o la “**Società**”).

**E**

**K&M SINETICA SRL**, con sede in Milano, Via Chiesa n. 4, C.F./P.IVA n. 12922530154, in persona del Legale Rappresentante, Massimiliano De Guidi, nato a Milano, il 13 giugno 1968, C. F. DGDMSM68H13F205X, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta (di seguito l’**Affidatario**)

di seguito, entrambi (**CAL** e l’**Affidatario**), denominati congiuntamente “**Parti**” e disgiuntamente “**Parte**”.

**PREMESSO CHE**

a) con decisione di contrarre e di affidamento del [...] [...] 2024, **CAL** ha assunto le necessarie determinazioni in ordine all'affidamento in epigrafe;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le **Parti** sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.

**ART. 1 – DEFINIZIONI E VALORE DELLE PREMESSE**

**1.1** Tranne ove diversamente specificato, i termini con la lettera maiuscola avranno, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito

attribuito:

- a) **Affidatario** indica **K&M SINETICA SRL**, che sottoscrive il **Contratto**;
- b) **Amministrazione** indica l'U.O. Amministrazione di CAL;
- c) **Controllo di gestione** indicato l'attività di Controllo di gestione di CAL;
- d) **Appalto** indica le prestazioni di cui al successivo art. **2** del presente **Contratto**;
- e) **Codice** indica il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 36/2023 e ss.m.i.i.;
- f) **Contratto** indica il presente Contratto;
- g) **Servizio** indica *“l'attività di integrazione del Software Alyante di TeamSystem con il Software di contabilità in dotazione di CAL e relativa assistenza come meglio specificato ai successivi artt. **2.1** e **2.2**”*;
- h) **Software** indica il Software generale di “contabilità generale” e di “controllo commesse” i cui codici sorgente sono di proprietà della Società FFT Elaborazioni S.r.l. (ora K&M Sinteca S.r.l.);
- i) **Software Alyante** indica il software di gestione della contabilità denominato “Alyante” di TeamSystem S.p.A.;

**1.2** Le **Premesse** formano parte integrante e sostanziale del presente **Contratto**.

## **ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO E TEMPI DI ESPLETAMENTO**

**2.1** **CAL** conferisce all'**Affidatario**, che accetta, il servizio di integrazione del Software Alyante con il Software, secondo quanto di seguito specificato.

**2.2** In particolare l'**Affidatario** si impegna a eseguire le prestazioni di seguito indicate:

a)	<p><b>integrazione del Software Alyante con il Software</b> per <b>(i)</b> la gestione delle Anagrafiche dipendenti e Commesse/Progetti – Nodi; <b>(ii)</b> la compilazione e gestione dei Time Sheet <b>(iii)</b> la realizzazione di un sistema informatico per la gestione delle Note Spese, <b>(iv)</b> la predisposizione di un Report per lo stato di avanzamento ore per commessa e <b>(v)</b> la predisposizione del Bilancio CEE per commessa.</p> <p>Nello specifico, l’Affidatario dovrà predisporre quanto segue:</p> <p><b>(i) relativamente alle ‘Anagrafiche dipendenti CAL - Commesse / Progetti-Nodi’:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modulo importazione commesse da Software Alyante</li> <li>2. Modulo importazione anagrafe personale da Software Alyante</li> </ol> <p><b>(ii) relativamente al ‘Riepilogo Time-Sheet’:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. introduzione controlli variazione anagrafica dipendenti Assunzioni-Licenziamenti in automatico</li> <li>2. creazione versamenti ore per il Software Alyante</li> <li>3. rielaborazione esercizi precedenti per generazione <i>file</i> versamenti ore per generazioni riepiloghi ore per commesse</li> <li>4. gestione conguagli ore</li> </ol> <p><b>(iii) relativamente alle ‘Note Spese’:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. realizzazione modulo per la gestione delle note spese, creazione archivio storico delle note spese</li> <li>2. realizzazione riepilogo note spese per l’Amministrazione e il Controllo di Gestione</li> </ol>	

	<b>(iv) relativamente al ‘Report stato avanzamento ore per commessa’</b>	
	1. elaborazione storico versamento ore commessa	
	<b>(v) relativamente al ‘Bilancio CEE per commessa’:</b>	
	1. creazione nuova struttura per la gestione del Bilancio CEE per commessa	
	2. importazione commesse da Software Alyante	
	3. importazione piano dei conti da Software Alyante	
	4. importazione movimenti analitica da Software Alyante	
	5. creazione relazione conti Software Alyante – righe Bilancio CEE	
	6. quadrature esercizio 2022 con il precedente programma di contabilità fornito da FFT	
	7. stampa Bilancio CEE;	
	<b>b)</b> aggiornamento/implementazione del Software mediante lo sviluppo di modifiche e/o nuove funzionalità per sopravvenute esigenze di CAL previa specifica richiesta ed approvazione da parte della medesima della relativa attività;	
	<b>c)</b> assistenza tecnica del Software per garantire la regolare operatività dello stesso in relazione alle prestazioni di cui al precedente art. 2.2 lett. <b>a)</b> e <b>b).</b>	
	<b>2.3</b> Le prestazioni di cui al precedente art. 2.2. lett. <b>a), b)</b> e <b>c)</b> dovranno essere espletate dall’ <b>Affidatario</b> per tutta la durata del Contratto da remoto, senza che sia necessaria alcuna esplicita richiesta di intervento da parte di CAL.	
	Pag. 5/29	

**2.4** Le prestazioni di cui al precedente art. **2.2.** lettere **a), b) e c)** dovranno

essere fornite entro le tempistiche di seguito riportate:

a) Con riferimento alle prestazioni di cui al precedente art. **2.2.**

lettera **a)** punti **(i), (ii), (iii) e (iv)** dovranno essere effettuate dall'Af-

fidatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data

riportata nella richiesta di inizio dell'esecuzione/dalla sottoscrizione

del Contratto;

b) con riferimento alle prestazioni di cui al precedente art **2.2.**

lettera **a)**, punto **(v)**, le medesime dovranno essere effettuate dall'Af-

fidatario entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla

data riportata nella richiesta di inizio dell'esecuzione/dalla sottoscri-

zione del Contratto;

c) con riferimento alle prestazioni di cui al precedente art. **2.2.**

lettera **b)**, le medesime dovranno essere effettuate dall'Affidatario

soltanto previa richiesta ed approvazione delle relative attività da

parte di **CAL** ed in quella sede verrà definita anche la tempistica di

espletamento;

d) con riferimento alle prestazioni di cui al precedente art. **2.2.**

lettera **c)**, le medesime dovranno essere effettuate dall'Affidatario

dalla data riportata nella richiesta di inizio dell'esecuzione e per tutta

la durata biennale del Contratto, nel rispetto delle seguenti tempisti-

che:

1. nel caso in cui intervenga un problema tecnico che im-

pedisca o ostacoli l'operatività del Software (con effetti cd.

*"bloccanti"*), l'Affidatario si impegna *i)* a prendere in carico la

richiesta entro 4 (quattro) ore decorrenti dalla richiesta inviata da CAL alla mail dell'Affidatario di cui al successivo art. 9.1. e ii) a risolvere il problema tecnico/ostacolo al corretto funzionamento del software, entro le 8 (otto) ore successive alla presa in carico, salva la facoltà di **CAL** di assegnare un maggiore termine in virtù di una particolare complessità della prestazione che l'**Affidatario** è tenuto ad espletare.

**2.5** Il mancato rispetto delle tempistiche di espletamento di cui al precedente art. 2.4 comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 7.

**2.6** Durante gli ultimi 3 (tre) mesi antecedenti alla scadenza del presente Contratto, l'Affidatario si impegna:

- i. a interloquire con il successivo affidatario per effettuare la migrazione dei dati e delle funzionalità del Software;
- ii. a trasferire al successivo affidatario tutti i dati presenti nel Software provvedendo alla migrazione dei relativi dati;
- iii. a fornire il supporto e il necessario affiancamento al successivo affidatario del servizio per garantire la corretta funzionalità ed operatività del Software a pieno regime.

### **ART. 3 – ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO E RESPONSABILITÀ**

**3.1** Sono a carico dell'**Affidatario**, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e le spese relativi alla prestazione oggetto del **Contratto**, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel **Contratto**.

**3.2** L'**Affidatario** si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni

contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente all'inizio dell'esecuzione del **Contratto**. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del **Contratto** e limitatamente alle attività oggetto del medesimo, resteranno ad esclusivo carico dell'**Affidatario**, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'**Affidatario** non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di **CAL** assumendosene il medesimo **Affidatario** ogni relativa alea.

**3.3 L'Affidatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto:**

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, legislative e regolamentari applicabili in relazione all'oggetto del presente **Contratto**, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente all'inizio dell'esecuzione del **Contratto**, nonché delle norme in materia di contribuzione e di retribuzione dei lavoratori, di trattamento economico normativo, previdenziale e assistenziale, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il lavoro, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne **CAL** da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di espletamento delle prestazioni contenute nel **Contratto**.

**3.4 L'Affidatario, se inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal**



presente **Contratto** è tenuto a risarcire i danni derivanti a **CAL** in conseguenza dell'inadempimento.

**3.5** Per i danni non ristorabili, per tipologia e importo, mediante la garanzia di cui al successivo articolo **11.2**, resta ferma la responsabilità dell'**Affidatario**, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore.

**3.6** L'**Affidatario** dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi della propria organizzazione per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente **Contratto**. L'**Affidatario**, in particolare, dichiara e garantisce che l'attività oggetto del **Contratto** costituisce ordinaria attività e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del presente **Contratto**, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, l'**Affidatario** ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per **CAL**.

È fatta salva la facoltà per l'Affidatario di ricorrere a quanto previsto dalla normativa applicabile.

#### **ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO**

**4.1** Il **Contratto** decorre dalla data indicata nella richiesta di inizio dell'esecuzione del **Servizio**/dalla sottoscrizione del Contratto ed ha durata di due (2) anni.

In caso di esercizio del diritto di opzione di cui al successivo art. **4.3**, il **Contratto** avrà durata sino al corrispondente nuovo termine così definito.

**4.2** È escluso il rinnovo per tacito assenso.

**4.3 CAL** si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni prima della scadenza contrattuale, l'opzione di proroga del presente **Contratto**, esercitata anno per anno, per l'erogazione delle prestazioni di cui al precedente art. **2.2. lett. b) e c)**, oggetto del presente **Contratto**, per un massimo di ulteriori n. 2 (due) annualità, pari ad un massimo complessivo di 48 (quarantotto) mesi dall'inizio dell'esecuzione del **Contratto**, alle medesime condizioni contrattuali e di prezzo offerto.

La suddetta opzione di proroga verrà comunicata da **CAL** alla **PEC** dell'Affidatario **alle medesime condizioni contrattuali e di prezzo offerto**.

**4.4** Si rinvia al successivo art. **5.4**.

## **ART. 5 - CORRISPETTIVO**

**5.1** Il corrispettivo per l'espletamento delle prestazioni di cui al precedente art. **2.2 lett. a) , b), c)**, è pari ad un importo massimo complessivo di **Euro [•]([•]/[•])**, oltre IVA nelle misure di legge, di cui:

**a) Euro [•] ([•]/[•])**, oltre IVA nella misura di legge, quale importo complessivo per l'espletamento delle prestazioni di cui al precedente art. **2.2 lett.a)**, ed in particolare:

*i. Euro [•] [•] [•] ([•]/[•])*, oltre IVA nella misura di legge, quale importo complessivo per le prestazioni di cui all'art. **2.2. lett. a)** punti (i), (ii) e (iii), ossia quelle relative rispettivamente alle *'Anagrafiche dipendenti CAL - Commesse / Progetti-Nodi'*, al *'Riepilogo Time Sheet'* ed alle *'Note Spese'*;

**ii. Euro ([•] [•]/ [•])** oltre IVA nella misura di legge, quale importo complessivo per le prestazioni di cui all'art. **2.2.** lett. **a)** punto **(iv)**, ossia quelle relative al *'Report stato avanzamento ore per commessa'*;

**iii. Euro [•][•]/[•],[•]/[•]** oltre IVA nella misura di legge, quale importo complessivo per le prestazioni di cui all'art. **2.2.** lett. **a)** punto **(v)**, ossia quelle relative al *'Bilancio CEE per commessa'*;

**b)** l'importo massimo complessivo di **Euro [•] ([•]/[•])**, oltre IVA nella misura di legge, quale importo massimo complessivo per l'espletamento delle prestazioni di cui al precedente **art. 2.2 lett. b)**, per un importo uomo/giornata di **Euro [•] ([•]/[•])** oltre IVA nella misura di legge, corrispondenti a un numero massimo complessivo di 10 (dieci) uomo/giornata nella durata contrattuale originaria o prorogata.

Nel caso di impiego giornaliero parziale, il predetto importo giornaliero sarà proporzionato alla frazione di giornata effettivamente impiegata.

**c)** L'importo massimo di **Euro [•] ([•]/[•])**, oltre IVA nella misura di legge, per l'espletamento delle prestazioni di cui al precedente **art. 2.2 lett. c)**, di cui:

**(i) Euro [•] ([•]/[•])**, oltre IVA nella misura di legge, per la durata contrattuale, di cui **Euro [•] ([•]/[•]) (/00)** oltre IVA nella misura di legge, quale canone annuo per il primo anno ed **Euro [•] ([•]/[•])** oltre IVA nella misura di legge,

		quale canone annuo per il secondo anno;	
		(ii) l'importo massimo di <b>Euro [•] ([•]/[•])</b> , oltre IVA nella mi-	
		sura di legge, in caso di esercizio dell'opzione di proroga	
		cui al precedente art. <b>4.3.</b> , di cui <b>Euro [•] ([•]/[•])</b> , oltre IVA	
		nella misura di legge, quale canone annuo per il terzo anno	
		ed <b>Euro [•] ([•]/[•])</b> , oltre IVA nella misura di legge, quale	
		canone annuo per il quarto anno ;	
		<b>5.2</b> Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, i corrispettivi di cui al	
		precedente punto <b>5.1</b> lett. <b>b)</b> contabilizzati per le prestazioni di cui al	
		precedente articolo <b>2.2</b> lett. <b>b)</b> siano inferiori all'importo complessivo	
		massimo stimato, l' <b>Affidatario</b> non potrà sollevare alcuna eccezione	
		e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualun-	
		que titolo, oltre al compenso per le attività rese.	
		<b>5.3</b> Con riferimento al corrispettivo di cui al precedente art. <b>5.1.</b> lett. <b>b)</b>	
		<b>5.4</b> Al Contratto si applicherà la revisione dei prezzi, di cui all'art. 60 del	
		D. Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità di seguito specificate.	
		<b>5.4.1</b> La revisione dei prezzi può essere formulata da entrambe le parti, a	
		partire dal secondo anno di esecuzione del Contratto, una sola volta	
		per ciascun anno ed è oggetto di specifica istruttoria da parte della	
		Stazione Appaltante.	
		<b>5.4.2</b> La conseguente variazione del corrispettivo può essere riconosciuta,	
		in aumento o in diminuzione, sulla base degli stati di avanzamento re-	
		lativi al servizio (al netto del ribasso offerto), relativi a prestazioni ese-	
		guite a partire dal secondo anno di esecuzione del Contratto e non	
		ancora liquidate.	

**5.4.3** Nel caso in cui la variazione percentuale (sia in aumento che in diminuzione) dell'indice ISTAT, riscontrata tra la data di avvio della revisione e la data di presentazione dell'offerta in fase di Gara, risulti inferiore o uguale alla soglia del 5% dell'importo di cui all'art. **5.1**, la revisione dei prezzi non avrà luogo.

**5.4.4** Nel caso in cui detta variazione percentuale risulti superiore alla soglia sopra detta, l'adeguamento del corrispettivo sarà determinato applicando agli stati di avanzamento sopra indicati del Servizio l'80% della quota parte eccedente la soglia del 5% della variazione percentuale dell'indice ISTAT, di cui al precedente periodo, secondo quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/23.

## **ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

**6.1** Ai sensi dell'art. 125, co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., entro 15 giorni dall'inizio dell'esecuzione della prestazione di cui al precedente art. **2** verrà corrisposto all'**Affidatario il 20% (venti per cento)** dell'importo indicato al precedente art. **5.1** lett. **a)** e **c)** punto **i.**, pari a **Euro [•] ([•]/[•])**, oltre IVA nelle misure di legge, a condizione che l'Affidatario abbia costituito, nel suddetto termine di 15 giorni, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo quanto meglio disciplinato al successivo art. **11.1**. È fatto salvo quanto previsto al successivo art. **6.9**.

**6.2** Fatto salvo quanto previsto al precedente art. **6.1**, la fatturazione del corrispettivo di cui all'art. **5.1**, pari a **Euro [•] ([•]/[•])**, oltre oneri previdenziali e IVA nelle misure di legge, sarà effettuata dall'**Affidatario** secondo le modalità di seguito indicate:

	a) con riferimento alle prestazioni di cui al precedente art. 2.2 lett.	
	a), le Parti convengono che il 30% (trentapercento) del corrispet-	
	tivo di cui al precedente art. 5.1 lett. a) pari ad Euro [•] ([•]/[•]),	
	oltre IVA nella misura di legge, sarà fatturato a seguito dell'esple-	
	tamento, da parte di CAL, della verifica di funzionalità delle presta-	
	zioni e della comunicazione da parte del RUP, nel rispetto delle	
	tempistiche di cui all'art. 2.4, fermo restando quanto previsto al	
	precedente 6.1; il restante 70% (settantapercento) del corrispet-	
	tivo di cui al precedente art. 5.1 lett. a) pari ad Euro [•] ([•]/[•]),	
	oltre IVA nella misura di legge, sarà fatturato a seguito dell'esple-	
	tamento, da parte di CAL, della verifica di funzionalità delle sud-	
	dette prestazioni e della relativa specifica comunicaizone da parte	
	del Rup, nel rispetto delle tempistiche di cui al precedente art. 2.4	
	b) con riferimento alle prestazioni di cui al precedente art. 2.2 lett.	
	b), la fatturazione del corrispettivo di cui al precedente art. 5.1 lett.	
	b), dovrà essere effettuata a seguito dell'espletamento di ogni ri-	
	chiesta da parte di CAL con cadenza mensile.	
	c) Con riferimento alle prestazioni di cui al precedente art. 2.2. lett.	
	c), la fatturazione del corrispettivo di cui al precedente art. 5.1 lett.	
	c), dovrà essere effettuata come di seguito specificata:	
	(i) la fatturazione del corrispettivo di cui al precedente art. 5.1	
	lett. c) punto (i): per l'anno 2024: n. [•] mensilità anticipate cor-	
	rispondenti al numero di mensilità decorrenti dal mese in cui	
	inizia lo svolgimento della prestazione in oggetto; per l'anno	
	2025 n. [•] mensilità anticipate;	

(ii) la fatturazione del corrispettivo di cui al precedente art. 5.1.

lett. c) punto (ii) lett. dovrà essere effettuata per ogni anno prorogato di n. 12 mensilità anticipate;

**6.3** Maturati i presupposti di cui al precedente art. 6.1. e 6.2, ferma restando la verifica – da parte di **CAL** – del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, l'**Affidatario** emetterà fattura elettronica per l'importo dovuto utilizzando il codice univoco Q1X4S1. Si rappresenta che **CAL** rientra nell'elenco Istat delle Pubbliche Amministrazioni e, pertanto, nell'ambito dell'applicazione dello Split Payment; pertanto, la fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire con la fattura PA assoggettata a split payment.

**6.4** Il corrispettivo maturato, fatti salvi i casi in cui si debba procedere all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 7, verrà liquidato a mezzo di bonifico bancario entro **30 (trenta)** giorni dalla data di ricevimento della fattura sul conto corrente dedicato comunicato dall'**Affidatario**, previa verifica, da parte di CAL, del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte dell'**Affidatario**.

**6.5** La liquidazione della fattura è subordinata al corretto assolvimento delle prestazioni previdenziali a favore dei propri dipendenti attestato mediante DURC richiesto da CAL alle Autorità competenti (regolarità contributiva).

**6.6** L'inadempimento da parte dell'**Affidatario** di uno qualsiasi degli obblighi ad esso derivanti dal Contratto darà a **CAL** il diritto di sospendere, in tutto o in parte, il pagamento fino al momento in cui l'**Affidatario** avrà posto fine a tale inadempimento. **CAL** non dovrà

	corrispondere alcun interesse né rivalutazione o altro per un ritardo	
	nel pagamento dovuto alle ragioni sopra menzionate.	
	<b>6.7</b> In caso di ottenimento da parte di <b>CAL</b> del DURC che segnali un'ina-	
	dempienza contributiva o in caso di ritardo nel pagamento delle retri-	
	buzioni dovute al personale dipendente dell'Affidatario, trova applica-	
	zione quanto disposto dall'art. 11, comma 6, primo, terzo e quarto	
	periodo del D.Lgs. n. 36/2023.	
	<b>6.8</b> In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è ope-	
	rata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi di quanto previsto	
	dall'art. 11, co. 6, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023.	
	L' <b>Affidatario</b> deve pertanto riportare sulle fatture, oltre all'importo do-	
	vutogli per le prestazioni eseguite, anche l'importo della ritenuta in de-	
	trazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato.	
	Le ritenute così accumulate saranno svincolate in sede di liquida-	
	zione finale, a seguito del rilascio del documento unico di regolarità	
	contributiva dell'Affidatario da parte degli enti previdenziali competenti.	
	<b>6.9</b> Qualora le fatture e/o la documentazione accompagnatoria dovessero	
	richiedere delle correzioni a causa di un errore da parte dell'Affidata-	
	rio, la data di pagamento verrà calcolata a partire dalla data in cui	
	<b>CAL</b> avrà ricevuto la fattura corretta da parte dell'Affidatario.	
	<b>6.10</b> L' <b>Affidatario</b> si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi	
	finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136	
	e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la sotto-	
	scrizione del <b>Contratto</b> , si assume espressamente tutti gli obblighi	
	previsti dalla predetta Legge n. 136/2010.	



**6.11.1** Al fine di cui al precedente art. **6.1**, l'**Affidatario** dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto indicati nel "*Modello per comunicazione ex art. 3 L.136/2010*" allegato al presente **Contratto** per formarne parte integrante e sostanziale.

**6.11.2** Il Codice Identificativo Gara (CIG), di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., in relazione al presente affidamento è: [•].

**6.11.3** La violazione degli obblighi di cui al presente art. **6.11** e alla Legge n. 136/2010 determinano la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

## **ART. 7 - PENALI E INADEMPIMENTI**

**7.1** L'**Affidatario** è soggetto a penalità:

(i) qualora non ottemperi alle tempistiche di cui ai precedenti artt. **2.4**, come meglio specificato al successivo art. **7.2**;

(ii) in caso di violazione delle prescrizioni contrattuali e/o di prestazioni non eseguite o eseguite in tutto o in parte non correttamente, come meglio specificato al successivo art. **7.3**.

**7.2** In caso di ritardato adempimento della prestazione rispetto a ciascuna delle tempistiche di cui al precedente art. **2.4**, **CAL** potrà applicare una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo di cui al precedente art. **5.1** lett. **a)** e **c)** punto i., oppure di cui all'art. **5.1** lett. **c)** punto ii. **in caso di esercizio della facoltà di cui al precedente art. 4.3.**

**7.3** In caso di prestazioni non eseguite o eseguite in tutto o in parte non esattamente, o eseguite in modo non conforme alle disposizioni contrattuali, **CAL** potrà applicare una penale giornaliera decorrente dalla relativa

	contestazione pari all'1 per mille dell'importo di cui al precedente art. <b>5.1</b>	
	lett. <b>a) e c) punto i.</b> , oppure di cui all'art. <b>5.1</b> lett. <b>c) punto ii. in caso di</b>	
	<b>esercizio della facoltà di cui al precedente art. 4.3</b> , per ogni giorno di	
	ritardo nell'adempimento o nell'esecuzione in modo conforme alle disposi-	
	zioni contrattuali.	
	<b>7.4</b> Nei casi di cui ai precedenti artt. <b>7.1, 7.2. e 7..4, CAL</b> procederà all'imme-	
	diata contestazione per iscritto all' <b>Affidatario</b> che potrà inviare le proprie	
	controdeduzioni via PEC entro il termine perentorio di <b>5 (cinque)</b> giorni	
	dalla data della formale contestazione. Trascorsi i suddetti <b>5 (cinque)</b>	
	<b>giorni</b> dalla contestazione, qualora l' <b>Affidatario</b> non fornisca controdedu-	
	zioni scritte ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute	
	accettabili a insindacabile giudizio di <b>CAL</b> , quest'ultima potrà procedere	
	all'irrogazione della penale da ritardo/per inadempimento come sopra in-	
	dicata, a decorrere dall'inizio del ritardo/dell'inadempimento.	
	<b>7.5</b> Qualora l'inadempimento sia determinato da cause di forza maggiore,	
	l' <b>Affidatario</b> deve notificare tale circostanza a <b>CAL</b> via pec all'indirizzo di	
	cui al successivo art. <b>9.1</b> .	
	<b>7.6</b> Nel caso in cui l'importo delle penali raggiunga la soglia del <b>10%</b> del	
	valore di cui al precedente art. <b>5.1</b> lett. <b>a) e c) punto i.</b> , oppure di cui	
	all'art. <b>5.1</b> lett. <b>c) punto ii. in caso di esercizio della facoltà di cui al</b>	
	<b>precedente art. 4.3</b> , oppure qualora l' <b>Affidatario</b> non osservi o violi le	
	clausole e le condizioni previste nel <b>Contratto</b> , <b>CAL</b> può disporre la ri-	
	soluzione del <b>Contratto</b> , ai sensi del successivo articolo <b>13</b> , comuni-	
	cando via PEC all' <b>Affidatario</b> la volontà di avvalersi della clausola riso-	
	lutiva.	

**7.4** In caso di applicazione di penali, **CAL** provvederà a compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle medesime penali con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

**7.5** In ogni caso resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno sofferto. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'**Affidatario** dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

**7.6** In caso di eventuali inadempienze o inadeguatezza della prestazione **CAL** può chiedere l'esecuzione a spese dell'**Affidatario** di tutto quanto sia necessario per completare in maniera idonea le attività oggetto del **Contratto** senza oneri aggiuntivi a carico di **CAL**.

## **ART. 8 - CONTROVERSIE**

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le **Parti** in relazione all'esecuzione del **Contratto** sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.

## **ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROGETTO E REFERENTI**

**9.1** Le **Parti** danno atto che:

**(a) il Responsabile Unico del Progetto è:**

Ing. Giacomo Melis

Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano

Tel. 02-67156711 - pec: cal@pec.calspa.it

**(b) Il referente di CAL è:**

Massimiliano Gezzi

Piazza Città di Lombardia, 1 – Milano

Tel. 02.67156711 – mail: massimiliano.gezzi@calspa.it

(c) Il referente dell'**Affidatario** è:

Dott. Massimiliano De Guidi

Tel. 0283425301 Cell. +39.3338977276 – Mail: deguidimax@tis-  
cali.it

pec: kmsineticasrl@pec.it

**9.2** Ciascuna **Parte** dovrà comunicare all'altra, a mezzo p.e.c., l'eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, l'eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell'Affidatario dovrà essere preventivamente autorizzata da **CAL**. Ogni eventuale variazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo fatta secondo le modalità previste dal presente articolo.

**9.3** Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle **Parti** del Contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite pec alla parte interessata agli indirizzi di cui al precedente punto **9.1**

## **ART. 10 – MODIFICHE AL CONTRATTO, CESSIONE DEL CONTRATTO, NON CEDIBILITA' DEL CREDITO**

**10.1** Nessun cambiamento, modifica, deroga o revisione del **Contratto** avrà efficacia se non accettato per iscritto da **CAL**.

**10.2** Termini aggiuntivi proposti dall'**Affidatario** o contenuti nelle sue fatture, nelle sue note o nella sua corrispondenza e comunque differenti rispetto a quelli contenuti nel **Contratto** non avranno alcuna efficacia se non accettati per iscritto da **CAL**.

**10.3** E' vietata la cessione del **Contratto** sotto qualsiasi forma.

Ogni atto contrario è nullo di diritto ai sensi dell'art. 119, co. 1, secondo

periodo del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto all'art. 120, co. 1, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023. È vietata la cessione del credito, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 120, co. 12 e 6 dell'All. II.14 del D. Lgs. n. 36/2023.

**10.4** È ammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi e delle finalità della Legge n. 136/2010. L'**Affidatario**/Cedente ha l'obbligo di comunicare al Cessionario il **CIG** e gli estremi del Conto Corrente Dedicato su cui dovranno essere effettuati i pagamenti afferenti il **Contratto**. L'atto di cessione dovrà disciplinare l'obbligo del Cessionario di effettuare i pagamenti a favore del Cedente a mezzo di bonifico bancario e comunque mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità, sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, indicando il **CIG** ai sensi dell'art. 11, Legge n. 3/2003.

## **ART. 11 – COPERTURE ASSICURATIVE**

**11.1** Le Parti danno atto che, ai fini della corresponsione dell'importo di cui al precedente art. **6.1**, l'**Affidatario** dovrà inviare via PEC la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. entro 15 giorni dall'inizio dell'esecuzione del **Contratto** di cui al precedente art. **4.1**.

La suddetta garanzia dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto garante in formato \*.p7m, o in altro formato purché sia presente il codice di controllo e l'**Affidatario** dovrà altresì inviare copia del documento attestante i poteri di firma del soggetto garante.

In caso di decorso del suddetto termine senza l'invio della garanzia in oggetto, **CAL** provvederà alla corresponsione del corrispettivo secondo le

tempistiche di cui all'art. **6.2** del **Contratto**, senza che l'**Affidatario** possa vantare qualsiasi pretesa anche in relazione alla mancata disponibilità dell'importo di cui al precedente art. **6.1**.

## **ART. 12 – RECESSO DAL CONTRATTO**

**12.1** **CAL**, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di recedere dal **Contratto** in qualunque momento e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del **Contratto**.

**12.2** L'esercizio del diritto di recesso ai sensi del precedente art. **12.1** è esercitato mediante formale comunicazione inviata via PEC all'**Affidatario** da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

**12.3** In tal caso all'**Affidatario**, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verrà riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento della ricezione della comunicazione di cui al precedente art. **12.2**, secondo i corrispettivi e le condizioni di **Contratto**, nonché il **10% (dieci percento)** dell'importo delle prestazioni non eseguite di cui al precedente art. **5.1 lett. a) e lett. c) punto i**, nel caso di recesso durante la durata contrattuale, o dell'importo delle prestazioni non eseguite di cui al precedente art. **5.1 lett. c) punto ii**. in caso di recesso durante l'opzione, calcolato ai sensi del citato art. 123, co. 1 e dell'art. 11, co. 1 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto.

## **ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**13.1** Oltre alle ipotesi di risoluzione espressamente previste nel presente **Contratto**, nonché a quelle di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, **CAL** avrà

diritto di risolvere di diritto il **Contratto** ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile nelle seguenti ipotesi:

**a)** in caso di reati accertati e/o provvedimenti rilevanti e/o altre cause di perdita dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023;

**b)** in caso di applicazione di penalità contrattuali in misura superiore a quanto previsto dall'articolo **7.6** del **Contratto**, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

**c)** l'Affidatario sospenda ingiustificatamente le prestazioni, anche solo parzialmente;

**d)** l'Affidatario apporti modifiche e/o variazioni alle prestazioni contrattuali non approvate specificamente per iscritto da CAL come previsto all'art. **10.1** del Contratto;

**e)** in caso di grave inadempimento degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 nel caso previsto dall'articolo **6.13** del **Contratto**;

**f)** in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza come previsto all'art. **14.4** del **Contratto**;

**g)** in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese in tema di trasparenza nel caso previsto dall'articolo **15.2.** del **Contratto**;

**h)** in caso di reiterati inadempimenti e/o non conformità della prestazione svolta dall'**Affidatario**, anche se non gravi; si intendono reiterate le violazioni, anche di contenuto diverso, risultate per almeno tre volte;

**13.2** in caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa in materia

	di protezione dei dati personali o di adozione di misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio di trattamento, secondo quanto previsto al successivo art. <b>16.5</b> . Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente art. <b>13.1</b> ,	
	il <b>Contratto</b> si intenderà risolto di diritto non appena <b>CAL</b> avrà dichiarato all' <b>Affidatario</b> , mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi via PEC, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilità ad esclusivo beneficio di CAL.	
	<b>13.3</b> In tutti i casi di violazione da parte dell' <b>Affidatario</b> degli altri obblighi contrattuali che concretizzino un inadempimento grave, diversi da quelli di cui al precedente art. <b>13.1</b> , CAL invierà via PEC all'Affidatario diffida ad adempiere entro <b>15 (quindici)</b> giorni naturali e consecutivi, e qualora l' <b>Affidatario</b> non adempia il <b>Contratto</b> sarà automaticamente risolto.	
<b>13.4</b>	In ogni caso di risoluzione del <b>Contratto</b> , verrà riconosciuto all' <b>Affidatario</b> il diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e accettate da <b>CAL</b> alla data della risoluzione, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo a <b>CAL</b> dallo scioglimento del <b>Contratto</b> (anche per la maggiore spesa sostenuta per affidare le prestazioni ad altro operatore economico) e dell'ammontare dei danni diretti e indiretti subiti da <b>CAL</b> medesima. Si applica in ogni caso l'art. 122, comma 5 e ss., del D.Lgs. n. 36/2023.	
<b>13.5</b>	In ogni caso di risoluzione del <b>Contratto</b> , <b>CAL</b> comunicherà all' <b>Affidatario</b> la data di restituzione della documentazione fornita per consentire l'espletamento della prestazione oggetto del <b>Contratto</b> oltre che la consegna della documentazione dallo stesso elaborata a fronte del <b>Contratto</b> stesso.	



## ART. 14 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

**14.1.** Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e al Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), l’**Affidatario** si impegna in solido con i propri dipendenti obbligandosi a rendere edotti gli stessi all’osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere riguardanti **CAL**.

**14.2.** L’**Affidatario** è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle regole di deontologia professionale.

**14.3.** L’**Affidatario** è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, l’**Affidatario** dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate.

**14.4.** In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, **CAL** potrà procedere alla risoluzione di diritto del **Contratto** ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, secondo quanto previsto al precedente art. **13.1 lett. f)**, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

## ART. 15 – TRASPARENZA

**15.1** L’**Affidatario** espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

- a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del **Contratto**;
- b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,

	direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate	
	o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermedia-	
	zione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del <b>Con-</b>	
	<b>tratto</b> ;	
	<b>c)</b> di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di	
	danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno one-	
	rosa l'esecuzione e/o la gestione del <b>Contratto</b> rispetto agli obbli-	
	ghi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli	
	stessi fini;	
	<b>d)</b> di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrit-	
	tive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della norma-	
	tiva applicabile;	
	<b>e)</b> di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/01 in materia di respon-	
	sabilità amministrativa delle società derivante da reato (in ottem-	
	peranza al quale <b>CAL</b> ha adottato un Modello di Organizzazione,	
	Gestione e Controllo), impegnandosi ad astenersi - nell'espleta-	
	mento del <b>Contratto</b> - da comportamenti idonei ad integrare uno	
	dei reati previsti dal medesimo Decreto;	
	<b>f)</b> di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali	
	contenuti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D. Lgs.	
	n. 231/2001 adottati da <b>CAL</b> e pubblicati sul relativo sito internet	
	<a href="http://www.calspa.it">www.calspa.it</a> – sezione <i>Società Trasparente</i> , impegnandosi – nel	
	corso dell'esecuzione del <b>Contratto</b> - al rispetto delle suddette	
	norme e principi.	
	<b>15.2.</b> Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle	

dichiarazioni rese ai sensi del precedente art. **15.1.**, ovvero l'**Affidatario** non rispettasse per tutta la durata del **Contratto** gli impegni e gli obblighi di cui al precedente art. **15.1.**, **CAL** avrà il diritto di risolvere il **Contratto** a norma del precedente art. **13**, e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

## **ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**16.1.** L'**Affidatario** dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del **Contratto**, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del **Contratto** di cui alla "*Informativa privacy*" in calce alla Dichiarazione sostitutiva, che si intende integralmente richiamata anche se non allegata al presente **Contratto**.

**16.2.** Con la sottoscrizione del **Contratto**, l'**Affidatario** si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

**16.3.** L'**Affidatario** si impegna altresì a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, tenendo conto dello stato

	dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto	
	e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gra-	
	vità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.	
	<b>16.4 L'Affidatario</b> si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di	
	sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori,	
	quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.	
	<b>16.5.</b> Nel caso in cui l' <b>Affidatario</b> violi gli obblighi previsti dalla normativa in	
	materia di protezione dei dati personali oppure adotti misure di sicurezza ina-	
	deguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno	
	cagionato agli interessati. In tal caso, <b>CAL</b> potrà risolvere il contratto ex art.	
	1456 c.c. secondo quanto previsto al precedente art. <b>13.1 lett. i)</b> , oltre al risar-	
	cimento del danno.	
	<b>ART. 17 – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE</b>	
	<b>17.1.</b> Tutte le imposte, le tasse e le spese relative al presente Contratto sono	
	a carico dell'Affidatario.	
	trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, il presente <b>Con-</b>	
	<b>tratto</b> è da considerarsi esente dal versamento dell'imposta di bollo, ai sensi	
	dell'art. 18, comma 10, e dell'art. 1, comma 2, dell'All. I.4 del D.Lgs. n.	
	36/2023.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Milano, [.] [.] 2024	
	<b>Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.</b>	<b>K&amp;M SINETICA S.r.l.</b>
	<b>(l'Amministratore Delegato)</b>	<b>(l'Affidatario)</b>

**Dott. Gianantonio Arnoldi**

**Dott. Massimiliano DeGuidi**

*Documento informatico firmato digitalmente*

*ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, l'Affidatario dichiara di approvare tutte le clausole del **Contratto** ed, in particolare, quelle di cui agli artt. **2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16 e 17.**

**K&M SINETICA SRL**

**(Legale Rappresentante)**

**Dott. Massimiliano De Guidi**

*Documento informatico firmato digitalmente*

*ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*